

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI, INTERVENTI, CONTRIBUTI E SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'erogazione degli interventi e dei servizi specificati più avanti, atti a promuovere il benessere sociale, ad accompagnare lo sviluppo della persona e delle famiglie nell'intero ciclo di vita, prevenendo il disagio sociale e socioeconomico.
2. Gli interventi e i servizi che l'Amministrazione Comunale pone in essere tutelano il diritto a stare bene, a conservare le proprie capacità fisiche, a svolgere una soddisfacente vita di relazione, a coltivare e riconoscere le risorse personali, a essere membri attivi della comunità e ad affrontare positivamente le responsabilità quotidiane.
3. Gli interventi, finalizzati al superamento di situazioni di bisogno, sono attuati tramite progetti personalizzati di presa in carico, definiti e concordati con i destinatari, in un'ottica di attivazione e assunzione di responsabilità personali e familiari.
4. Gli interventi e i progetti sono realizzati tramite progettualità integrate secondo i principi di sussidiarietà orizzontale, fra Istituzioni e società civile, e di sussidiarietà verticale.
5. L'Amministrazione tramite l'erogazione degli interventi e dei servizi di cui al presente Regolamento garantisce i livelli essenziali delle prestazioni sociali per la propria comunità, nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 2 - Legenda

Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- **I.S.E.:** l'indicatore della situazione economica di cui al D.lgs. 109/98, come modificato dal D.lgs. 130/00 (v. nota¹).
- **I.S.E.E.:** l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alle predette disposizioni legislative (v. nota²).
- **Reddito aggiuntivo equivalente:** grandezza numerica data dalla somma di eventuali rendite o ulteriori entrate non soggette a IRPEF, decurtata della somma di eventuali spese socio sanitarie o relative a rette per case di riposo, istituti residenziali o asili nido, divisa per il "parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare" di cui alla tabella n. 2 del D.Lgs. n. 109/98.
- **I.S.E.E./C:** è l' I.S.E.E. integrato dal Reddito aggiuntivo equivalente.
- **Patrimonio mobiliare:** i beni di cui all'art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 221/99 (v. nota³).

¹ -L'indicatore della situazione economica (I.S.E.) è dato dalla somma fra il reddito complessivo ai fini IRPEF, il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, il reddito del patrimonio immobiliare nel limite e con le esenzioni di cui al D.Lgs. 109/1998 e successive modificazioni, detratte le spese di locazione nei limiti fissati dalla legge.

² -L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è dato dal rapporto tra l' I.S.E. e i parametri, rapportati ai componenti del nucleo familiare, individuati dal D.Lgs. 109/1998 e successive modificazioni.

³ -Nel patrimonio mobiliare rientrano i seguenti beni:

- a) - depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;
- b) - titoli di Stato, obbligazioni, certificazioni di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;
- c) - azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;
- d) - partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- e) - partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali

- **Nucleo familiare:** il nucleo definito dall'art. bis del D.P.C.M. 221/99 come modificato dal D.P.C.M. 242/01. Solo nel caso di anziani ultrasettantenni richiedenti o conviventi con il nucleo richiedente è possibile, su richiesta degli interessati, considerare due nuclei familiari. L'eventuale spesa d'affitto va divisa per il numero degli aventi reddito.
- **Livello Economico Garantito (LEG) o Minimo Vitale:** importo annuo lordo della pensione sociale erogata dall'INPS.
- **Dichiarazione sostitutiva unica**, la dichiarazione di cui al D.P.C.M. 18/05/01 (v. nota ⁴);
- **Obbligati per legge:** le persone indicate dall'art. 433 c.c. (v. nota ⁵).
- **Indice Istat:** la variazione annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolata sull'anno solare.

Art. 3 - Servizio Sociale

1. Il servizio di Segretariato Sociale, effettuato in specifici giorni e orari, è la porta di accesso al sistema integrato degli interventi e servizi sociali e socio-sanitari.
2. Assolve le funzioni di:
 - accoglienza, lettura e decodifica della domanda;
 - informazione in merito ai diritti, le prestazioni, le modalità e i criteri di accesso agli interventi e ai servizi pubblici e del terzo Settore presenti nel Welfare locale;
 - orientamento affinché i cittadini possano essere sostenuti nel ricercare risposte adeguate ai propri bisogni ed esigenze;
 - trasparenza e fiducia nei rapporti tra cittadini e servizi e tra cittadini e operatori;
 - facilitazione all'accesso ai servizi ed interventi, riducendo barriere organizzative e burocratiche e disuguaglianze informative;
 - gestione di eventuali tempi di attesa nell'accesso ad interventi e servizi.
3. Ove esistono le necessità e le condizioni per la realizzazione di un progetto personalizzato di intervento il cittadino o il nucleo familiare è preso in carico dal servizio sociale. Gli operatori mettono a punto e realizzano tale progetto specifico in accordo e in collaborazione con i cittadini/nuclei stessi, in un'ottica di promozione ed emancipazione. Inoltre attivano ed integrano tutte le risorse, le reti e i servizi che possono concorrere all'attuazione del progetto concordato.

va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

- f)- masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D.Lgs. 415/1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;
- g) - altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data del 31/12 dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, nonché i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è riesercitabile il diritto di riscatto;
- h) - imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

⁴ - La dichiarazione sostitutiva unica concerne la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.

⁵ - All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti nell'ordine:

- il coniuge;
- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Art. 4 - Tipologie di interventi e servizi

Rientrano tra gli interventi di sostegno disciplinati dal presente Regolamento tutte le seguenti prestazioni, determinate nella loro entità in base all'ISEE/C, ove non sia indicato diversamente:

- a) contributi economici a garanzia del "minimo vitale" (art. 10);
- b) contributi economici a sostegno del reddito familiare (art. 11)
- c) Interventi economici per necessità di carattere straordinario (art. 12);
- d) contributi urgenti (art. 13);
- e) contributi affitto / riduzione del canone di locazione negli alloggi comunali (art.14);
- f) prestito d'onore (art.15);
- g) contributi alle famiglie affidatarie (art. 16);
- h) Assegni di maternità e per nuclei famigliari numerosi (art. 17);
- i) titoli sociali (art. 18);
- j) servizi residenziali (art. 19);
- k) Servizi Semiresidenziali (art. 20);
- l) Servizi di Formazione all'Autonomia per disabili e similari (art. 21);
- m) Inserimento di anziani o disabili presso Centri Diurni Integrati (art. 22);
- n) servizio di assistenza domiciliare (SAD) (art. 23);
- o) servizio di assistenza domiciliare disabili (SADH) (art. 24);
- p) soggiorni climatici per anziani e disabili (art. 25);
- q) Servizi Scolastici (art. 26);
- r) Servizi per la Prima Infanzia e Servizi Extrascolastici (art.27).

Art. 5 - Destinatari

1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali, in condizione di eguaglianza e senza distinzione di sesso, nazionalità, lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche, nonché condizioni personali o sociali:
 - a) i residenti nel Comune di Ponteranica;
 - b) i profughi, i rimpatriati e rifugiati aventi titolo secondo le leggi dello Stato e dimoranti nel Comune;
 - c) tutti i dimoranti temporaneamente nel Comune, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e urgenti e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune, della Regione o dello Stato di appartenenza.
2. Nel caso di cui al punto c) del precedente comma, l'Amministrazione richiede, per quanto possibile, all'Ente competente, rispetto al quale ha attuato l'intervento surrogatorio, il rimborso delle spese sostenute.

Art. 6 - Procedura per la richiesta e l'erogazione del contributo

Gli interessati devono presentare domanda di contributo economico ai Servizi Sociali corredata dal documento I.S.E.E. e dall'autocertificazione di cui all'allegato al presente atto.

La risposta relativa all'ammissibilità o meno della domanda sarà fornita dall'ufficio preposto entro 30 giorni dalla presentazione completa della stessa. Nel caso di accoglimento della domanda il Responsabile del servizio interessato, nell'ambito dello stanziamento effettuato in sede di approvazione di Bilancio, provvederà a far erogare tramite apposita determinazione, i relativi contributi entro i 30 giorni successivi alla risposta di cui al comma precedente, tranne per quanto previsto dai contributi urgenti (art. 13).

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale

dell'aiuto economico, il contributo potrà essere erogato a persona diversa dal richiedente, che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del beneficiario e in conformità alle ragioni dell'erogazione.

Art. 7 - Limiti e condizioni per l'erogazione dei contributi economici e dei contributi finalizzati ai nuclei in stato di bisogno

1. Il sostegno economico deve essere considerato uno strumento eccezionale da utilizzarsi qualora altre forme di intervento e di sostegno non siano sufficienti a far fronte alla situazione di bisogno.
2. Deve considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee all'interno di un progetto complessivo concordato di attivazione e responsabilizzazione. La persona e/o il nucleo familiare vengono quindi sostenuti in un percorso di emancipazione, autonomia e integrazione sociale.
3. La concessione di contributi economici è subordinata alla presentazione di specifica domanda, esente da imposta di bollo, corredata dal documento I.S.E.E. e dall'autocertificazione di cui al modello allegato.
4. Ai fini dell'accoglimento della domanda e di stabilire l'entità del contributo richiesto, l'Amministrazione prende in considerazione la presenza di obbligati per legge, nonché l'esistenza di altri redditi indicati nell'apposita dichiarazione allegata al presente atto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono: assegni ex artt 65 e 66 L. 448/1998 (v. nota⁶), assegno di accompagnamento, di invalidità civile INAIL, pensioni di guerra e altri vitalizi di cui sia titolare il richiedente. L'Ufficio preposto, in base all'autocertificazione aggiuntiva, determina il valore dell'ISEE/C (come specificato all'art. 2) da considerarsi ai fini dell'erogazione degli interventi economici di cui al presente Regolamento.
5. La concessione di benefici a nuclei familiari a basso reddito può avvenire qualora il nucleo familiare abbia un ISEE/C inferiore al Livello Economico Garantito, o minimo vitale pari all'importo annuo della pensione sociale erogata dall'INPS, salvo quanto disposto dal successivo comma 9.
6. Il contributo economico non è concesso qualora il nucleo familiare:
 - a) - evidenzi contrasti tra l'ISEE/C dichiarato ed il proprio tenore di vita, accertati dal Servizio Sociale comunale;
 - b) - abbia un patrimonio immobiliare che produca reddito, salvo che il reddito percepito sia utilizzato per il proprio mantenimento, oltre alla casa di abitazione e relative pertinenze presso la quale il nucleo risiede;
 - c) - non abbia allegato alla domanda la dichiarazione sostitutiva unica e/o l'autocertificazione di cui al modello allegato;
 - d) - non sottoscriva il contratto relativo alla sua partecipazione attiva ad un progetto d'intervento concordato.
7. Il contributo è concesso o respinto con provvedimento del Responsabile del Settore Affari Generali o suo delegato, previa proposta dell'Assistente Sociale al quale è affidato il caso.
8. Contro il provvedimento di diniego, il richiedente, oltre ai rimedi giurisdizionali, può chiedere, entro il termine di 8 giorni dal ricevimento della comunicazione, il riesame della decisione assunta dall'Amministrazione che provvede entro i successivi 10 giorni, decorsi inutilmente i quali il riesame si intende respinto.

⁶ L'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, previsto dall'art 65 della L. 448/1998 è riconosciuto a favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani o cittadini comunitari residenti, con tre o più figli tutti di età inferiore ai diciotto anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori a soglie di reddito previste annualmente.

L'assegno di maternità, previsto dall'art 66 della L. 448/1998 è riconosciuto a madri cittadine italiane o comunitarie o non comunitarie in possesso di carta di soggiorno, che non beneficino del trattamento previdenziale della indennità di maternità, il cui nucleo familiare d'appartenenza risulti in possesso di risorse economiche non superiori a soglie di reddito previste annualmente.

9. In presenza di situazioni di rilevante disagio socio - economico, il progetto di sostegno elaborato può prendere in considerazione l'erogazione di un contributo economico anche qualora l'ISEE/C del nucleo familiare sia superiore al Livello Economico Garantito dello stesso.
10. In sostituzione, parziale o totale, della concessione del contributo economico, può essere concessa la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei servizi erogati dal Comune di Ponteranica per il cui utilizzo si richiede agli Utenti il pagamento di una quota/tariffa.
11. Nel caso di cui al precedente comma, la riduzione o l'esenzione può essere concessa anche in deroga alle condizioni previste dalla disciplina dei singoli servizi.
12. L'applicazione della riduzione o dell'esenzione dal pagamento dei servizi è da intendersi per gli importi compresi nella differenza tra la situazione economica integrata della famiglia (I.S.E.E./C) e il raggiungimento del Livello Economico Garantito. Ciò implica che, qualora il singolo o il nucleo familiare usufruiscano di riduzione o esenzione dal pagamento di servizi, la retta minima di accesso a tali servizi viene decurtata dal contributo erogabile.

Art. 8 - Revoca del contributo concesso

1. Il contributo erogato può essere revocato qualora il beneficiario non partecipi attivamente al progetto d'intervento a suo tempo concordato.
2. Il contributo concesso può essere revocato o modificato sia nell'ammontare che nella durata qualora l'ISEE/C del nucleo familiare, a seguito di fatti avvenuti successivamente alla presentazione della domanda di concessione, abbia subito un incremento di valore pari o superiore al 20%.
3. Nella domanda di concessione il richiedente deve sottoscrivere l'impegno a comunicare all'Amministrazione ogni modifica della situazione reddituale, nonché del proprio nucleo familiare, che dovesse verificarsi successivamente alla presentazione della domanda di concessione.
4. La revoca è disposta di diritto in presenza di dichiarazioni mendaci rese dal dichiarante, ed accertate dall'Amministrazione, fatta salva la responsabilità penale del dichiarante.

Art. 9 – Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea diretta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di bisogno.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Art.10 - Contributi economici a garanzia del “minimo vitale”

1. Il contributo che può essere erogato su base annua è, di norma, pari alla differenza tra il Livello Economico Garantito o minimo vitale e l'ISEE/C del nucleo

moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di cui alla tabella 2 del D.lgs. 109/1998 (v. nota⁷).

2. I contributi finalizzati ad integrare il reddito familiare ed a favorire la permanenza del singolo o del nucleo familiare presso il proprio domicilio sono erogati mensilmente per un periodo complessivo massimo di mesi 6 nell'arco di ogni anno solare; durante tale periodo l'interessato dovrà dimostrare di avere tratto profitto dalle risorse disponibili per il mutamento della condizione economico-sociale. E' prevista la possibilità di deroga a tale norma solo per gli anziani oltre i 65 anni, per malati cronici colpiti da patologie invalidanti ed incompatibili con la prestazione lavorativa o per situazioni eccezionali di particolare indigenza su motivata proposta del servizio sociale.
3. Il limite all'erogazione di contributi economici è determinato dalla disponibilità di Bilancio, la determinazione dello stanziamento annuale per l'erogazione dei contributi economici sarà deliberato dalla Giunta Comunale.

Art. 11 – Contributi economici a sostegno del reddito familiare

Nell'ambito delle politiche sociali a sostegno della famiglia, l'Amministrazione comunale riconosce un contributo economico finalizzato a contenere l'incidenza dell'addizionale comunale all' IRPEF sulle fasce più deboli della popolazione.

Il limite all'erogazione di ciascun contributo economico di cui trattasi è determinato dalla disponibilità di Bilancio e in ogni caso non può superare il valore dell'addizionale comunale all'IRPEF effettivamente versato dai componenti il nucleo familiare percettori di reddito nell'anno precedente, a partire dal periodo d'imposta 2007.

La determinazione dello stanziamento annuale, le modalità operative, i criteri generali e il valore della soglia ISEE per l'accesso ai contributi finalizzati al sostegno del reddito familiare, saranno deliberati annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 12 Interventi economici per necessità di carattere straordinario

E' prevista la possibilità di erogare contributi straordinari:

- per sopperire a carenze di servizi pubblici;
- per bisogni particolari o eventi eccezionali.

Questi contributi possono essere erogati a persone in particolare situazioni di bisogno che prescindono da una stretta situazione di indigenza o di emarginazione sociale e per i quali si pone per l'ente locale l'obiettivo di salvaguardare il benessere fisico e psichico del cittadino.

I contributi eccezionali, tranne che per motivate e straordinarie situazioni, non sono ripetibili nell'arco dell'anno e non possono superare il limite di € 1.000,00.

Art. 13 - Contributi urgenti

⁷ -

numero componenti del nucleo familiare	parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
per ogni ulteriore componente	0,35
presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore	0,2
per ogni componente con handicap psicofisico permanente o di invalidità superiore al 66%	0,5
per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa	0,2

1. In presenza di situazioni di particolare urgenza e gravità, per le quali non è possibile seguire le procedure per l'erogazione di contributi economici di cui ai precedenti articoli, possono essere erogati contributi economici urgenti nella forma del "buono per generi essenziali".
2. All'erogazione del contributo urgente con "buono per generi essenziali" si provvede previa proposta motivata dell'Assistente Sociale e con l'emanazione di un buono spendibile negli esercizi convenzionati, sottoscritto dal Responsabile di Settore, del valore massimo di € 200,00.

Art. 14 Contributi sostegno affitto / riduzione del canone di locazione

1. In presenza di situazioni di insufficienza del potenziale economico del nucleo familiare a fronte di una spesa d'affitto particolarmente onerosa, si fa riferimento allo specifico bando regionale annuale (FSA).
2. Quando la difficoltà economica è tale da impedire la puntuale corresponsione delle rate d'affitto da parte del conduttore richiedente, il servizio di Segretariato Sociale professionale può proporre l'anticipo di una parte del "contributo sulla spesa d'affitto", sulla scorta di una specifica simulazione che restituisca una quantificazione attendibile dell'entità del contributo medesimo.
3. Per determinare il canone di locazione applicato agli assegnatari di alloggi comunali (siano essi ERP o soggetti a diversa regolamentazione) si fa riferimento alle seguenti specifiche:
 - Calcolo dei canoni d'affitto per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica = si rimanda a quanto stabilito dal titolo IV della Legge Regionale n. 91/83 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre ad eventuali accordi territoriali integrativi sopraggiunti tra le Associazioni di Categoria.
 - Calcolo dei canoni d'affitto per gli altri alloggi di proprietà comunale = si assumono i parametri tecnici stabiliti dalla L. 392/78 (equo canone) applicando le riduzioni stabilite dalla Giunta Comunale con le modalità di cui al successivo art.28.

Art. 15 - Prestito d'onore

In presenza di situazioni di disagio socio economico e di nuclei che presentano determinate caratteristiche, l'Amministrazione Comunale può proporre un intervento denominato *Prestito d'onore*.

L'intervento ha le seguenti caratteristiche:

- a) - recupero totale dell'ammontare del contributo economico concesso, senza l'applicazione di interessi;
- b) - l'ammontare annuo del contributo è determinato in base al progetto concordato fra richiedente e Amministrazione Comunale, in ragione anche delle disponibilità di bilancio;
- c) fra l'Amministrazione Comunale e il beneficiario viene stipulato un contratto che fissa l'ammontare del contributo, le modalità di erogazione e di recupero.

Art. 16- Contributi alle famiglie affidatarie

Si prende atto del valore sociale offerto dalle famiglie che accettano l'affidamento temporaneo di un minore ai sensi della legge 184/83, e pertanto si riconosce alle stesse un contributo economico mensile per gli oneri inerenti alla crescita e all'educazione del minore loro affidato.

Il contributo risulta dovuto anche in caso di affido diurno concordato con l'Ente Locale e/o disposto dal Tribunale per i Minorenni, in quanto gli oneri a carico della famiglia affidataria non risultano dissimili da quelli derivanti da un affido giorno/notte.

Non vengono invece equiparati i collocamenti di minori aventi carattere temporaneo.

Per questi il Comune potrà erogare dei contributi sulla base di una valutazione di bisogno individualizzata, assumendo come riferimento i parametri economici degli affidi.

I contributi alle famiglie affidatarie prescindono dalla situazione economica della famiglia a vengono quantificati dalla Giunta Comunale con le modalità di cui all'art.29.

I contributi possono essere aumentati annualmente in maniera proporzionale all'aumento del costo della vita (indice ISTAT).

Nel caso di spese eccezionali potrà essere erogato un contributo straordinario su proposta del servizio sociale che valuterà analiticamente la situazione.

Art. 17 – Assegni di maternità e per nuclei famigliari numerosi

Vengono assunti i riferimenti legislativi di cui agli art. 65 e 66 della L. 448/98.

Art. 18 – Titoli sociali

Il Comune di Ponteranica condivide con i comuni dell'Ambito territoriale 1 di Bergamo le funzioni di indirizzo, pianificazione, programmazione e controllo degli interventi e dei servizi associati previsti dal Piano di Zona (legge 328/2000). L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale 1 di Bergamo, definisce i criteri generali per l'erogazione dei titoli sociali programmati nel Piano di Zona.

L'erogazione dei titoli sociali è disciplinata da specifici criteri di organizzazione di ambito approvati dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito 1 di Bergamo, recepiti con propria provvedimento dall'Amministrazione Comunale

Art. 19- Servizi residenziali

1. L'Amministrazione può erogare contributi economici finalizzati all'utilizzo dei servizi residenziali per anziani e disabili, anche sotto forma di ricoveri di sollievo, presso strutture accreditate, qualora le capacità patrimoniali del ricoverando e degli obbligati per legge non siano sufficienti al pagamento della retta.
2. La richiesta, inoltrata dal diretto interessato o, in caso di impossibilità, da altro familiare, è presa in considerazione unicamente qualora:
 - a) il richiedente presenti una situazione reddituale e finanziaria insufficiente a garantire la copertura della spesa richiesta dall'istituto.
 - b) la retta giornaliera della struttura in cui si richiede il ricovero non sia superiore alla somma stabilita dalla Giunta Comunale con le modalità di cui al successivo art.29. La parte eccedente detto importo non sarà presa in considerazione nel calcolo del contributo da erogare, rimanendo così a carico totale del ricoverando e dei suoi obbligati;
 - c) il ricoverando non abbia proprietà immobiliari esclusive o altri diritti reali anche su quelli altrui che generino un reddito, salvo che il reddito percepito sia utilizzato per il proprio mantenimento;

- d) il ricoverando non abbia un patrimonio mobiliare il cui valore sia superiore alla somma stabilita dalla Giunta Comunale con le modalità di cui al successivo art.29
 - e) il reddito del ricoverando sia tale da non coprire l'intera retta mensile, detratta la somma stabilita dalla Giunta Comunale con le modalità di cui al successivo art.29, che è lasciata nelle disponibilità dello stesso;
 - f) gli obbligati per legge non siano in grado di assolvere gli obblighi di cui all'art. 433 e seguenti del codice civile.
3. Il reddito di cui al comma 2, punto a) del presente articolo ricomprende, oltre al reddito mensile derivante da pensione, l'eventuale assegno di accompagnamento, di invalidità civile o di guerra, INAIL, e altri vitalizi di cui sia titolare il ricoverando, oltre agli eventuali redditi derivanti dalla fattispecie di cui al comma 2 punti c) e d) del presente articolo.
 4. In presenza degli obbligati, il ricoverando deve rivolgersi agli stessi affinché adempiano agli obblighi definendo l'ammontare di quanto da loro dovuto. L'intervento dell'Amministrazione è surrogatorio ed è attivabile ove gli obbligati non possano adempiere in tutto o in parte. In tal caso, alla domanda di contributo il ricoverando deve allegare l'impegno di ogni obbligato a corrispondere la propria quota.
 5. L'Amministrazione valuta se concedere il richiesto contributo integrativo e la sua entità tenuto conto delle reali condizioni degli obbligati e a tal fine il ricoverando, a dimostrazione di aver esercitato i diritti ex art 433 c.c., deve allegare alla domanda il documento I.S.E.E. degli obbligati stessi.
 6. In presenza di situazioni di urgenza o rifiuto da parte degli obbligati ex art. 433 C.C. ad intervenire, l' Amministrazione può procedere a sostenere le spese di ricovero, nella quota eccedente il reddito del ricoverando, salvo il diritto di richiedere agli obbligati l'assunzione diretta dei costi di ricovero secondo le modalità di cui ai precedenti commi.
 7. In caso di rifiuto a versare le quote di spettanza da parte degli obbligati l'Amministrazione, stante l'intervento surrogatorio nei confronti degli obbligati, e sempre che il ricoverando abbia la proprietà o la comproprietà dell'appartamento di abitazione, concorda con lo stesso l'adozione di forme legali di garanzia del credito che maturerà l'Amministrazione Comunale nei confronti del ricoverato.
 8. L'inserimento di soggetti che abbiano necessità particolari in ragione dello stato di salute, ad esempio disabili, può avvenire anche in deroga del limite di cui al comma 2 punto a).

Art. 20- Servizi Semiresidenziali

Per la frequenza di disabili presso i Servizi Semiresidenziali (CDD o similari), l'Amministrazione Comunale acquista direttamente le prestazioni di servizio presso gli enti erogatori accreditati, con le modalità previste dall'accordo stipulato tra l'Ambito territoriale 1 di Bergamo e gli Enti Gestori, approvato dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, che definisce i livelli qualitativi e di omogenità dei servizi erogati sul territorio provinciale e determina i contributi a carico dei Comuni.

Art. 21 - Servizi di Formazione all'Autonomia per disabili e similari

Per la frequenza di disabili presso i Servizi di Formazione all'Autonomia o similari, l'Amministrazione Comunale può acquistare direttamente le prestazioni di servizio

presso gli enti erogatori con le modalità di legge previste per la fornitura di servizi, ovvero erogando un titolo sociale secondo la disciplina del Regolamento comunale per l'erogazione dei voucher .

L'Amministrazione comunale prevede una quota di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi in base alle disposizioni di cui al successivo Art. 29.

Art. 22- Inserimento di anziani o disabili presso Centri Diurni Integrati

Qualora se ne presenti la necessità, l'Amministrazione Comunale può integrare o sostenere i costi per l'inserimento di anziani o disabili presso Centri Diurni Integrati sia in forma diretta, integrando quindi il pagamento delle prestazioni degli enti erogatori dei servizi accreditati, secondo le modalità previste dall'Art. 29, oppure in forma indiretta, cioè erogando un titolo sociale secondo la disciplina prevista per l'erogazione dei voucher.

Art. 23 -Servizio di assistenza domiciliare (SAD)

1. Il SAD è costituito dal complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale erogate a favore di persone (anziani, adulti, minori in carico ai servizi sociali) con limitazioni funzionali al fine di consentire la permanenza degli stessi nel normale ambiente di vita, stimolando e promuovendo nella persona la maggiore autosufficienza possibile.
2. Il SAD si attua attraverso gli interventi di:
 - a) assistenza tutelare, cura della persona e dell'appartamento di abitazione, nonché supporto all'organizzazione della vita quotidiana del nucleo o della persona presa in carico;
 - b) fornitura pasti a domicilio;
3. L'attivazione del servizio è subordinata alla presentazione di una domanda a seguito della quale, dopo un'indagine sociale, sarà steso a cura dell'assistente sociale un progetto di assistenza individuale, concordato con il richiedente. Alla domanda occorre allegare il documento I.S.E.E. corredato dell'allegato del presente Regolamento. Infatti per gli interventi di cui al comma 2 è prevista una tariffa a carico del richiedente, rapportata alla propria situazione economica integrata, secondo le modalità previste dall'Art. 29.
4. Gli eventuali parenti sono convocati, ove possibile, prima dell'inizio dell'erogazione del servizio allo scopo di accertare il loro coinvolgimento nel progetto assistenziale. In tale incontro possono essere presenti anche eventuali altre figure di riferimento del richiedente (vicini di casa, volontari, ecc.) allo scopo di coordinare gli interventi.

Art. 24 -Servizio Assistenza Domiciliare Disabili (SADH)

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili è un intervento rivolto ai disabili e alle famiglie di riferimento, che consente la permanenza in famiglia e nel naturale ambiente di vita riducendo o ritardando il ricorso a strutture residenziali.
2. I cittadini disabili sono sostenuti e accompagnati nelle proprie case e nel proprio paese principalmente in percorsi di autonomia personale e sociale, di integrazione, di vita relazionale e di organizzazione del tempo libero. Inoltre le famiglie di riferimento

sono affiancate nei compiti di cura e supportate nei compiti educativi e nelle funzioni genitoriali.

3. Per ogni Utente inserito nel Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili è definito, a partire dalla diagnosi clinica e funzionale e dal Progetto Educativo Personalizzato (PEP) globale, un progetto specifico di presa in carico in continuità con i progetti realizzati nelle strutture diurne frequentate (scuola dell'obbligo, CSE, Centri formazione all'autonomia, cooperative).
4. Alla definizione di tale progetto concorrono l'Assistente Sociale referente, responsabile della presa in carico globale, gli operatori dell'equipe del Servizio, la famiglia di riferimento e, laddove è possibile, il disabile stesso.
5. il Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili si inserisce nel complesso sistema di interventi di Ambito realizzati nell'area disabili e nel più ampio programma di interventi sociali. Inoltre opera in rete con i servizi e le agenzie educative territoriali e con l'associazionismo locale.
6. La valutazione del bisogno è di pertinenza dell'Assistente Sociale referente del Progetto Educativo Personalizzato di presa in carico globale.
7. Il caso è segnalato al coordinatore dell'Equipe del Servizio fornendo tutte le informazioni utili alla conoscenza dell'Utente e della famiglia. Quindi si definisce il progetto di intervento specifico, si stabilisce il programma di intervento (inizio, tempi e modalità di attuazione, conclusione) e si individua l'operatore di riferimento. il progetto specifico è definito coinvolgendo anche la famiglia di riferimento, per la quale il referente principale è l' Assistente Sociale comunale.
8. Definito il progetto e il programma di intervento, è formulato un "contratto" con la famiglia stessa che comprende il progetto, il programma, la definizione dei ruoli specifici e la periodicità delle verifiche.
9. Nei casi dove è possibile, il progetto è definito e condiviso anche con il disabile stesso, riproducendo la modalità operativa sopra esposta.

Art. 25 – Soggiorni climatici per anziani e disabili

L'Amministrazione garantisce in forma gestionale diretta o in collaborazione con altri organismi locali, nell'ambito di interventi ricreativi e di socializzazione per gli anziani ed i disabili, in un'ottica di prevenzione e di mantenimento della salute psico-fisica, due soggiorni climatici l'anno. L'entità dell'integrazione al pagamento della retta di partecipazione al soggiorno per i cittadini meno abbienti è determinato dalla Giunta Comunale con le modalità di cui al successivo Art. 29. Tale beneficio è garantito per ogni singolo richiedente una sola volta l'anno. La concessione del contributo è riconosciuta solamente per servizi standard (che non comportino cioè sovrapprezzo per particolari servizi integrativi / comfort).

Art. 26 – Servizi Scolastici

Per facilitare l'accesso ai servizi scolastici ed educativi (rette per scuole materne, mensa, servizio trasporto scolastico) per i quali è prevista una quota di partecipazione da parte dell'utenza (tariffa), sono previste agevolazioni economiche rapportate percentualmente a

fasce di valore ISEE.

In ottemperanza all'art. 10 della legge regionale 31/80 le agevolazioni economiche sono accessibili anche ai non residenti frequentanti le scuole dell'obbligo del territorio comunale limitatamente ai servizi di mensa e trasporto scolastico.

Le tariffe, le fasce ISEE e le percentuali di partecipazione da parte dell'utenza sono determinate dalla Giunta Comunale con le modalità di cui al successivo art.28.

Art. 27 – Servizi per la prima infanzia e servizi extrascolastici

L'Amministrazione comunale attraverso il "Piano Programmatico Annuale per l'attuazione del Diritto allo Studio" riconosce e promuove l'accesso ai servizi per la prima infanzia (nidi e servizi similari) e servizi extrascolastici (centri diurni ricreativi estivi, soggiorni climatici per minori).

Sono previste agevolazioni economiche per la frequenza ai servizi per la prima infanzia e ai servizi extrascolastici rapportate percentualmente a fasce di valore ISEE.

Le tariffe, le fasce ISEE e le percentuali di partecipazione da parte dell'utenza sono determinate dalla Giunta Comunale con le modalità di cui al successivo art.28.

Art. 28 - Determinazione di tariffe e integrazioni

1. Per i servizi a domanda individuale gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale (servizi di assistenza domiciliare) è richiesta all'utenza una quota di partecipazione (tariffa) rapportata al costo del servizio stesso, salvo situazioni di particolare gravità sociale per le quali l'Amministrazione, a seguito di domanda, può stabilire, anche per un periodo limitato di tempo, l'accesso gratuito al servizio o una tariffa ridotta.
Le tariffe, specifiche per ogni tipologia di servizio, sono rapportate al valore dell'ISEE/C.

Le tariffe sono determinate secondo i seguenti criteri:

- fissazione di più fasce di ISEE/C alle quali corrispondono tariffe diversificate stabilite dalla Giunta Comunale con le modalità di cui all'art.29;
- il limite massimo della prima fascia corrisponde al Livello Economico Garantito come definito dall'art. 2 del presente Regolamento;
- l'appartenenza all'ultima fascia comporta una tariffa corrispondente alla quota di compartecipazione massima prevista dalla Giunta Comunale con le modalità di cui all'art.29;
- ove il richiedente non presenti la certificazione ISEE e/o la certificazione relativa ad altri redditi non soggetti ad ISEE, è collocato d'ufficio nell'ultima fascia.

2. L'integrazione del pagamento dei servizi a domanda individuale (soggiorni climatici, inserimenti presso centri residenziali e presso centri diurni, SFA e similari), specifica per ogni tipologia di servizio, è rapportata al valore dell'ISEE/C.

Le integrazioni sono determinate secondo i seguenti criteri:

- fissazione di più fasce di ISEE/C alle quali corrispondono percentuali di integrazione diversificate stabilite dalla Giunta Comunale con le modalità di cui all'art.29;
- il limite massimo della prima fascia corrisponde al Livello Economico Garantito come definito dall'art. 2 del presente Regolamento;
- l'appartenenza all'ultima fascia non comporta alcuna integrazione;
- ove il richiedente non presenti la certificazione ISEE e/o la certificazione relativa ad altri redditi non soggetti ad IRPEF, è collocato d'ufficio nell'ultima fascia.

3. Le tariffe, le fasce di reddito e le percentuali di integrazione di cui al presente articolo

sono determinate dalla Giunta Comunale con le modalità di cui al successivo art.29.

Art. 29- Norma finale e transitoria

Con deliberazione di Giunta Comunale, l' Amministrazione stabilisce, entro 30 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio Comunale del presente Regolamento, lo stanziamento, gli importi, le tariffe, i livelli di reddito e le percentuali di integrazione di cui agli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 del presente Regolamento. Successivamente, entro il 28/2 di ogni anno, la Giunta Comunale aggiorna i predetti importi in considerazione anche della variazione dell'indice ISTAT.

Art. 30 – Abrogazione di norme

Sono Abrogati:

- L'art. 7, l'art. 9 e l'art. 10 del “Regolamento per l'individuazione dei criteri e delle modalità cui il comune deve attenersi per gli interventi di assistenza sociale ed economica e di promozione sociale e culturale”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 157/90;
- Il “Regolamento comunale per l'individuazione della situazione economica per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/01.
- I documenti tecnici “ISEE: soglie di accesso e percentuali di partecipazione dell'utente alla spesa del Settore dei servizi Socio – Assistenziali” ed “Educativi e Scolastici – Diritto allo Studio” approvati con DG 186/04.

Allegato: Dichiarazione sostitutiva relativa ai criteri selettivi ai fini della corresponsione di contributi economici e servizi sociali da parte del Comune di Ponteranica

Il sottoscritto _____
nato a _____ il ___/___/____, residente a Ponteranica, in
via _____ n. _____ Cod. Fis. _____

Al fine di consentire una completa valutazione della domanda relativa alla richiesta di contributo economico o di accesso ai servizi sociali comunali, autocertifica, sotto la propria responsabilità, che il nucleo familiare di cui fa parte, ha le seguenti ulteriori entrate, non indicate nella D.S.U. ma costituenti reddito anche se non soggetto a ritenute IRPEF:

	descrizione	ammontare	Note
<input type="checkbox"/>	Indennità di accompagnamento		
<input type="checkbox"/>	Pensione invalidità		
<input type="checkbox"/>	Contributi erogati da altri Enti - Regione - Provincia - INPS -		
<input type="checkbox"/>	Rendite annue per lavori saltuari e precari		
<input type="checkbox"/>	Redditi altri ad ogni titolo percepiti, anche provenienti da altri Stati		
<input type="checkbox"/>	Assegno di mantenimento del coniuge o di eventuali figli nei casi di separazione o divorzio		
	Totale		

Autocertifica inoltre che il nucleo familiare di cui fa parte, ha dovuto sostenere nell'anno fiscale di riferimento le seguenti spese/rette:

	descrizione	ammontare	Note
<input type="checkbox"/>	Spese socio sanitarie (tikets, visite specialistiche..)		
<input type="checkbox"/>	Retta (o quota parte) per casa di riposo, istituto residenziale o asilo nido di congiunti		

Io sottoscritt..., consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti mendaci, dichiaro di aver compilato correttamente questo modulo, e che quanto sopra dichiarato, è vero ed è accertabile o da me documentabile.

Dichiaro inoltre di essere a conoscenza, che sui dati dichiarati potranno essere effettuati dei controlli di veridicità.

Ponteranica, lì Firma

